

REGOLAMENTO OSPITI

(Approvato da C.d.A. 16.12.2016)

Articolo 1 - Disposizioni generali

La residenza sanitaria assistenziale (RSA) Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus di Civate (LC), provvede in conformità ai propri fini istituzionali ed in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, all'ospitalità di persone anziane non autosufficienti, utilizzando i concorsi diretti degli utenti, i contributi finalizzati della Regione Lombardia, le eventuali oblazioni e le proprie rendite patrimoniali.

Articolo 2 - Tipologia dell'utenza

La Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus accoglie presso la RSA persone anziane di ambo i sessi di età superiore ai 65 anni.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione autorizzare, su parere del Direttore Sanitario della Fondazione persone anziane che necessitano di ospitalità di età inferiore agli anni 65, purché idonee all'ospitalità in RSA, sentendo preventivamente il parere dell'ASL della provincia di Lecco.

Art. 3 - Procedure per l'ammissione

1. L'ammissione delle persone anziane presso la R.S.A. avviene volontariamente da parte del soggetto stesso il quale deve manifestare, con la domanda di ammissione, il suo consenso ad essere ospitato.
2. Per essere ammessi in R.S.A. è necessario presentare domanda su apposito modulo unico di ingresso per l'inserimento nei posti letto accreditati nelle R.S.A. della provincia di Lecco. La domanda incompleta o priva di firma dell'interessato, del garante o dell'eventuale amministratore di sostegno, non verrà accettata, ad eccezione di casi particolari che saranno valutati dalla Direzione.
3. Come prevede lo Statuto della Fondazione, l'ospitalità all'interno della R.S.A. viene concessa tramite una graduatoria tenuta in forma cronologica di presentazione della domanda con precedenza "agli anziani aventi residenza in Civate".
A tale proposito si precisa che si considera "avente residenza in Civate" chi al momento della presentazione della domanda ha il seguente requisito:
- essere residente da almeno cinque anni nel Comune di Civate.
4. Le domande di ingresso vengono protocollate e inserite nella graduatoria della lista di attesa con decorrenza dal giorno della loro presentazione, tenendo presente quanto precisato al punto 3.
5. E' comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione dare precedenza per l'ingresso a casi che presentano particolari gravità come da art. 3 dello Statuto.

In caso di rinuncia all'ingresso, dopo essere stati chiamati telefonicamente, l'interessato deve confermare per iscritto, entro i successivi 10 giorni l'interesse che la richiesta di ammissione venga mantenuta valida pena l'esclusione della graduatoria.

La domanda di ingresso verrà comunque esclusa dalla graduatoria dopo la seconda rinuncia all'ingresso.

Art. 4 - Documentazione e ammissione

L'ammissione definitiva degli Ospiti in RSA è disposta dalla Direzione ed è subordinata:

- Al versamento del deposito cauzionale pari alla mensilità in vigore al momento dell'ingresso.
- Alla stipula del contratto di ingresso.

I firmatari del contratto (Ospite e Garante) dal momento dell'ingresso dell'Ospite, sono considerati a tutti gli effetti unici interlocutori della Fondazione. Gli stessi sono pertanto obbligati al pagamento delle rette di ricovero e di qualsiasi altro onere in esse non compreso.

Gli stessi rimangono pertanto obbligati in solido nei confronti della Fondazione per quanto riguarda il rispetto di tutte le norme regolamentari anche in caso di integrazione della retta da parte del Comune.

All'atto della ammissione la Direzione assegna un posto letto con la facoltà di trasferire l'ospite da un reparto all'altro o da un posto letto all'altro dello stesso reparto, diverso da quello assegnato all'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psico-fisiche dell'ospite; anche l'assegnazione delle due camere singole a disposizione della Direzione saranno assegnate tenendo conto particolari esigenze dell'ospite.

L'ammissione in R.S.A. rimane in ogni caso subordinata al parere positivo espresso dal Direttore Sanitario o, in sua assenza, da altro Medico interno, e diventerà definitiva trascorsi 60 giorni dall'ingresso.

Articolo 5 - Retta di ricovero

La retta di ricovero viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della deliberazione del Budget economico-finanziario previsionale di ogni esercizio.

Per "retta" si intende il costo effettivo medio giornaliero di un Ospite che usufruisce di tutti i servizi generali e socio-assistenziali previsti dalle disposizioni regionali per le R.S.A. erogati dalla Fondazione, al pagamento della quale si provvede con le seguenti fonti di entrata:

- ***Contributi regionali erogati direttamente alla R.S.A. a carico del Fondo Sanitario Regionale***
- ***Quota a carico degli Ospiti***

Per gli assistiti dai Comuni, l'assunzione dell'obbligo al pagamento delle rette deve risultare da apposita impegnativa rilasciata dall'Amministrazione Comunale di provenienza.

La retta di ricovero deve essere versata alla R.S.A. in forma anticipata entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento. In caso di ritardato pagamento di oltre 30 giorni verrà addebitata

L'indennità di mora nella misura dell'interesse legale, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la retta non è corrisposta o corrisposta parzialmente.

L'obbligo al pagamento della retta decorre dal giorno stabilito dalla Direzione per l'ingresso. In ogni caso, decorsi **5 (cinque) giorni** dal giorno stabilito per l'ingresso, senza che lo stesso abbia luogo, decade automaticamente il diritto a mantenere il posto letto.

Articolo 6 - Retta personalizzata

Agli Ospiti che si trovino in situazioni di eccezionale gravità, la cui assistenza comporti oneri superiori rispetto al reale costo medio giornaliero del servizio, la Fondazione richiederà un adeguamento della retta che verrà quantificata sulle reali esigenze terapeutiche e assistenziali dell'Ospite interessato.

Articolo 7 - Cauzione

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i richiedenti devono versare un deposito cauzionale fruttifero di importo pari a una mensilità.

Tale cauzione viene restituita maggiorata degli interessi calcolati in base al rendimento medio dei BOT al momento delle dimissioni o del decesso dell'Ospite.

L'obbligo al versamento del deposito cauzionale viene meno in caso di presentazione di impegnativa scritta al pagamento della retta rilasciata dal Comune di provenienza.

Articolo 8 – Concorso pagamento retta ospitalità da parte dell'Ente Locale

Qualora nel corso del periodo di ospitalità intervenga a favore dell'Ospite il concorso economico del Comune di sua ultima residenza, la persona obbligata (Garante) mantiene l'impegno assunto sia pure in via sussidiaria.

Articolo 9 - Assenze

La retta è dovuta in misura piena sempre anche nei casi di in cui l'Ospite sia assente dalla RSA per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente.

Solamente nel caso in cui l'ospite sia assente dalla RSA per motivi di ricovero in strutture ospedaliere la retta verrà scontata di Euro 9,00 giornaliera a partire dal 16° giorno di assenza.

In tutti gli altri casi (rientro in famiglia, soggiorni climatici, etc.) i giorni di assenza non verranno scontati.

Articolo 10 – Servizi erogati

La retta comprende i seguenti servizi:

- Medico (con reperibilità 24 ore su 24)
- Infermieristico 24 ore su 24
- Socio assistenziale
- Fisioterapia
- Animazione
- Alberghiero
- Lavaggio, piccole riparazioni e stiratura della biancheria personale
- Parrucchiere (assicurato ogni due mesi che prevede shampoo, taglio e piega)
- Pedicure

Sono altresì garantiti i seguenti servizi:

- Assistenza religiosa
- Ricezione di telefonate private a favore degli ospiti dalle ore 9,30 alle ore 20,00
- Servizio di filodiffusione nelle camere

Non sono compresi nella retta:

- Le visite mediche specialistiche private eventualmente richieste dall'Ospite o dal Garante in loco o presso centri specializzati.
- Trasporti in ambulanza.
- Servizio di accompagnamento per visite e/o altro.

La R.S.A. fornisce agli Ospiti il vitto predisposto secondo la tabella dietetica appositamente elaborata dalla Direzione Sanitaria. Il menù giornaliero è uguale per tutti; eccezioni vengono fatte per i bisognosi di particolari diete, dietro esplicita indicazione scritta del Medico. I pasti devono essere consumati nei luoghi e negli orari fissati dalla Direzione, d'intesa con la Direzione Sanitaria.

E' consentito all'ospite, richiedendolo per tempo alla Direzione e dietro pagamento, invitare ed intrattenere a pranzo qualsiasi visitatore.

Previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, durante la somministrazione dei pasti è consentita la presenza di un solo parente per ogni Ospite e solamente se questi necessita di aiuto. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria.

Nel rispetto ed a garanzia delle norme igienico-sanitarie, è fatto divieto a chiunque di introdurre alimenti di qualsiasi genere in RSA.

Articolo 11 - Guardaroba e lavanderia

L'Ospite, all'atto dell'ingresso, dovrà essere fornito di un corredo personale sufficiente ai normali bisogni della persona.

I capi di biancheria saranno contrassegnati a cura della lavanderia con un numero identificativo.

La R.S.A. si riserva il diritto di richiedere all'Ospite, o ai suoi familiari, i capi di vestiario necessari per una decorosa presentazione dell'Ospite stesso. Qualora non vi fosse rispondenza alle richieste della Fondazione, la stessa provvederà direttamente all'acquisto dei capi d'abbigliamento necessari, addebitando la spesa relativa sulla retta di ricovero del mese successivo a quello dell'acquisto.

Per i soli capi di vestiario in tessuti delicati (lana/seta) è facoltà di ogni singolo Ospite o Garante decidere se provvedere autonomamente al lavaggio.

Articolo 12 – Responsabilità della Fondazione

La Fondazione declina ogni responsabilità per danni e/o furti relativi a beni/oggetti/denaro di proprietà degli Ospiti.

Articolo 13 – Protesi e ausili degli Ospiti

Per le protesi dentarie, acustiche, etc. di proprietà degli Ospiti precedenti all'ingresso oppure prescritte durante il soggiorno stesso degli Ospiti, la Direzione declina ogni responsabilità per eventuali rotture o danni che potessero derivare dal normale utilizzo da parte del personale interno.

Articolo 14 - Custodia

La Fondazione, a richiesta dell'Ospite, si rende disponibile alla custodia di denaro contante, sempre comunque declinando ogni responsabilità come detto al precedente punto 12). La custodia, in ogni caso, non obbliga la Fondazione ad effettuare risarcimenti in caso di furto di denaro contante accettato in custodia.

Al momento dell'accettazione in custodia di denaro, verrà rilasciata apposita ricevuta che dovrà essere esibita al momento della restituzione.

Articolo 15 – Dichiarazione fiscale

A cura della Direzione è rilasciata la dichiarazione prevista dalla drg. 21 marzo 1997 n. 26316, attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie ed alle prestazioni non sanitarie.

Tale dichiarazione verrà rilasciata in tempo utile per la dichiarazione dei redditi.

Art. 16 – Orari e Visite parenti

L'orario delle visite ai propri familiari è libero, ma al fine di tutelare la richiesta di tranquillità degli Ospiti, si invita a tenere conto dei seguenti orari:

- Mattino dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- Pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Inoltre dietro pagamento è concessa ai familiari la possibilità di:

- Usufruire della mensa nei giorni festivi al fine di trascorrere un momento, quale il pranzo con il proprio congiunto/a;
- Usufruire del salone polivalente della Casa di Riposo per feste o compleanni allargati con il proprio congiunto/a;

Articolo 17 - Obblighi degli Ospiti

L'Ospite è tenuto ed obbligato ad osservare e rispettare scrupolosamente tutte le norme igieniche e di decoro degli ambienti, nel rispetto della vita di comunità e del benessere psico-fisico della generalità degli Ospiti. E' inoltre tenuto ad un uso corretto di arredi ed impianti, astenendosi dal mettere in atto qualsiasi comportamento contrario che possa arrecare danni e/o cattivo funzionamento degli stessi.

L'Ospite è tenuto a risarcire la Fondazione dei danni arrecati a persone e/o cose per propria incuria o per trascuratezza. L'obbligo del risarcimento si intende automaticamente esteso ai familiari dello stesso.

Articolo 18 - Rapporti tra Ospiti e loro familiari

I familiari degli Ospiti della R.S.A. sono invitati a visitare periodicamente il loro parente affinché non si interrompa la normale continuità affettiva.

Ogni uscita dell'Ospite dalla R.S.A., deve essere preventivamente richiesta all'Infermiere e autorizzata dal Medico.

I familiari sono tenuti ad accompagnare il loro parente durante il trasporto dello stesso presso gli Ospedali per ricoveri, controlli, accertamenti, ecc.

I familiari dell'Ospite devono garantirne l'assistenza ogniqualvolta i Medici della R.S.A., a loro insindacabile giudizio, lo ritengono opportuno e necessario; ciò può avvenire in casi di particolari forme di assistenza (es.: stati di agitazione, terapia infusiva, ecc.).

I familiari devono inoltre prestare particolare ed assidua assistenza al proprio parente qualora questi venga a trovarsi in stato di fase terminale.

Ad ogni modo, sia in caso di impossibilità che di diniego da parte dei familiari ad effettuare l'assistenza nei termini di cui sopra, la Fondazione provvede d'ufficio incaricando del servizio una terza persona, addebitando il relativo costo.

Articolo 19 - Rapporto degli Ospiti con il personale di servizio

I rapporti tra gli Ospiti ed il personale di servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, cortesia e comprensione. Il personale deve usare fermezza, ove occorra, evitando con gli Ospiti gli eccessi di familiarità. L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso, in nessun modo ed in nessuna forma, per ottenere un trattamento di favore. L'Ospite, o chi per esso, deve segnalare qualsiasi inadempienza nei servizi, maltrattamenti ed offese da parte del personale, rivolgendosi direttamente alla Caposala, al Direttore Sanitario, al Direttore Generale. E' fatto divieto al personale di accettare regali, in denaro o quant'altro, da parte degli Ospiti e dei loro familiari.

Articolo 20 – Richiesta di informazioni

Qualsiasi tipo di informazione inerente lo stato di salute del proprio familiare deve essere richiesta direttamente al personale infermieristico e/o al personale medico esclusivamente dal familiare designato in fase di ingresso. La documentazione socio-sanitaria potrà essere richiesta previo compilazione di apposito modulo e verrà rilasciata gratuitamente entro sette giorni dalla richiesta.

Articolo 21 – Risoluzione del rapporto di ospitalità

L'Ospite, o il Garante può chiedere le dimissioni volontarie dalla R.S.A. e di conseguenza si determina la risoluzione del rapporto di ospitalità.

La richiesta di dimissioni volontarie deve essere presentata alla Direzione per iscritto con un preavviso di 10 giorni.

La retta verrà addebitata sino al giorno concordato per l'uscita dall'Istituto con la maggiorazione di un importo pari al 50% del deposito cauzionale versato all'ingresso.

Il rapporto di ospitalità può essere risolto, oltre che a seguito di dimissioni volontarie richieste dall'Ospite o dal Garante, anche dalla Fondazione stessa per i seguenti motivi:

- Il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive;
- La mancata accettazione da parte dell'Ospite o del Garante dell'eventuale variazione della retta come previsto dall' art. 5;

Si precisa che la dimissione a causa del mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive, potrà avvenire dopo che l'Ente avrà adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti e si sia attivato affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune di residenza dell'ospite e dall'ASL;

- Le mutate condizioni fisiche e/o mentali dell'ospite non più conformi agli standard gestionali e socio assistenziali della R.S.A.;
- In caso di netto rifiuto dell'Ospite a rimanere presso la R.S.A.;
- Nel caso in cui, dopo il periodo di prova di 60 giorni come indicato all'art. 4 la presenza dell'Ospite risulti secondo la Direzione Sanitaria incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria;
- Nel caso in cui il comportamento dell'Ospite, anche dopo svariati richiami, sia palesemente in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;

Le cause sopra elencate sono considerate come palese violazione del rapporto contrattuale Ospite/Fondazione e costituiscono causa di annullamento dell'atto negoziale.

E' pertanto dovere dei familiari firmatari del contratto provvedere all'accompagnamento ed al trasporto dell'Ospite dimesso.

In caso di diniego dei familiari, il trasporto viene organizzato ed effettuato direttamente dalla Fondazione. In tal caso, previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente del territorio, la Fondazione provvede al trasporto dell'Ospite dimissionato al domicilio dei firmatari del contratto.

Nei casi sopra evidenziati in cui la Fondazione chiede la risoluzione del rapporto di ospitalità, la retta verrà conteggiata sino al giorno di uscita effettivo.

Articolo 22 - Decessi e camera mortuaria

In caso di decesso dell'Ospite presso la

R.S.A., la salma viene composta nella camera mortuaria e ne viene autorizzato il trasporto secondo le leggi vigenti di Polizia mortuaria.

Il mese in cui si verifica l'uscita dalla struttura per decesso dell'Ospite, la retta verrà addebitata per gli effettivi giorni di presenza dell'ospite (giorno del decesso compreso).

Articolo 23 – Apparecchi televisivi

Nelle stanze è consentito installare un solo apparecchio televisivo idoneo che deve essere di proprietà dell'Ospite. L'uso dello stesso sarà autorizzato dalla Direzione Sanitaria valutando l'opportunità e gli eventuali problemi collegati alla convivenza.

L'uso dell'apparecchio non deve disturbare gli altri ospiti specialmente nelle ore destinate al riposo diurno e notturno.

La concessione dell'uso dell'apparecchio potrà essere sospesa, tutte le volte che formerà oggetto di concrete lamentele, valutate insindacabilmente dalla Direzione Sanitaria.

Articolo 24 – Decorrenza



Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2017.

Articolo 25 – Clausola transitoria

Il presente Regolamento, sia per la parte economica che normativa, ha valenza per tutti gli Ospiti che entreranno in R.S.A. e per tutti coloro già presenti.

Non è richiesta alcuna integrazione di deposito cauzionale agli ospiti presenti in struttura alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 26 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento si compone di n° 27 articoli. Lo stesso viene consegnato in copia a ciascun Ospite al momento dell'ingresso, quale parte integrante e sostanziale del contratto di ospitalità.

Un esemplare del Regolamento è affisso alla bacheca posta all'ingresso della R.S.A.

Articolo 27 - Norma finale

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legislazione Nazionale e Regionale riguardante le Fondazioni e le Residenze Sanitarie-Assistenziali.

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Dicembre 2016

Legale Rappresentante: Marialuisa Brizzolari